

I SINODI DIOCESANI ITALIANI: ESPERIENZE E PROSPETTIVE

Questo mio studio (*) si limita all'esame di 22 atti di sinodi diocesani, celebrati in Italia dal 1966 al 1990 (1). I testi da me esaminati offrono una tipologia di sinodi molto ampia, per le dimensioni e la situazione delle diocesi, per i temi scelti, per il tipo di organizzazione e di regolamenti, per le finalità perseguite. La natura dei documenti esaminati non sempre mi ha consentito di avere gli elementi desiderati. Infatti mentre alcune diocesi assieme alle costituzioni hanno pubblicato anche gli atti relativi alla preparazione e alla celebrazione del sinodo (2); altre si sono limitate a dare scarse notizie sulle procedure, i regolamenti e la composizione dell'assemblea (3); altre ancora hanno pubblicato solo i decreti sinodali (4).

(*) Relazione tenuta al VII Congresso internazionale di Diritto canonico: «Natura ed esercizio della sinodalità», Parigi 21-28 settembre 1990.

(1) Ho preso in esame i sinodi delle seguenti diocesi (tra parentesi l'anno di promulgazione delle costituzioni): Milano (1972), Bolzano-Bressanone (1973), Brescia (1979), Agrigento (1981), Arezzo-Cortona-Sansepolcro (...), Napoli (1983), Casale Monferrato (1984), Livorno (1985), Jesi (1985), Trento (1986), Ancona-Osimo (1986), Ivrea (1986), Vercelli (1986), Vicenza (1986), Treviso (1987), Fidenza (1987), Reggio Emilia-Guastalla (1987), Lodi (1988), Udine (1988), Montecassino (1988), La Spezia-Sarzana-Brugnato (1988), Prato (1989). E' probabile che altre diocesi abbiano concluso i lavori sinodali già avviati negli anni scorsi. Il sinodo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro è stato interrotto per le dimissioni del vescovo; il successore non sembra abbia manifestato la volontà di continuarlo. Ringrazio i cancellieri delle curie che cortesemente mi hanno spedito gli atti sinodali.

(2) Esempio la decisione delle diocesi di Brescia, Napoli, Livorno, Trento, Vicenza, Lodi di pubblicare in volumi distinti gli atti sinodali e le costituzioni.

(3) Vedi le diocesi di Milano, Bolzano-Bressanone, Casale Monferrato, Jesi, Treviso...

(4) Vedi le diocesi di Ancona-Osimo, Ivrea, Udine, La Spezia... Da apprezzare l'iniziativa del prof. Silvio Ferrari di pubblicare in una collana le costituzioni dei

1. UNA NUOVA IDENTITÀ DEL SINODO DIOCESANO

Il primo rilievo che si può fare leggendo gli atti sinodali riguarda la diversa identità che il sinodo diocesano ha assunto dopo il Vaticano II. Com'è stato già fatto notare da chi ha affrontato questo tema ⁽⁵⁾, non ci troviamo più dinanzi ad un'assemblea di chierici, riunita per due o tre giorni, al fine di approfondire le leggi della Chiesa universale o di dare una formale approvazione alla promulgazione del diritto particolare. L'assemblea è costituita dalle diverse componenti del popolo di Dio, si riunisce dopo una preparazione durata diversi anni, intende fare un'intensa esperienza di fede per riscoprire la propria identità di Chiesa e conoscere la missione da svolgere nella società. Chi partecipa alla celebrazione del sinodo ha coscienza della svolta operata nella Chiesa dal concilio Vaticano II, si richiama alla sua ricca esperienza, intende approfondire i suoi insegnamenti. Le costituzioni sinodali o contengono

sinodi diocesani italiani (*Sinodi diocesani di Casale Monferrato, Vercelli, Ivrea, Torino*, Ed. Paoline, 1990; *Sinodo diocesano di Prato (1984-1989)*, Torino, Ed. Paoline, 1990). Sarebbe auspicabile che nei prossimi volumi assieme alle costituzioni vengano pubblicati i regolamenti e gli atti sinodali più importanti, dai quali dedurre notizie utilissime per conoscere il modello di sinodo prescelto, i criteri per la composizione dell'assemblea, gli organismi sinodali, la formulazione delle costituzioni...

(5) Fra i numerosi scritti sull'argomento vedi in particolare: G. AMATI, *Progetto di comunità. I primi documenti del sinodo di Bolzano-Bressanone*, in «Orientamenti Pastoral» 22 (1972) 4-5, 71-98; Id., *Crescita di una Chiesa locale: bilancio del sinodo di Bolzano-Bressanone*, in «Rassegna di Teologia» 21 (1980) 131-146; H. LEGRAND, *Synodes et conseils de l'après-concile. Quelques enjeux ecclésiologiques*, in NRT^h, 108 (1976) 193-216; B. DASSA, *De pastoralis visitatione ac synodo dioecesana Brixienis*, in PerRML 70 (1981) 105-118; F. COCCOPALMERIO, *Il sinodo diocesano (can. 460-468)*, in *Scritti in onore di Pio Fedele*, a cura di G. Barberini, Perugia, Università degli studi, 1984, 407-416; G.B. VERNIER, *Il sinodo diocesano nella normativa canonica*, *ivi*, 613-626; D. MOGAVERO, *Il sinodo diocesano*, in *Chiesa particolare e strutture di comunione*, a cura di A. Longhitano, Bologna, EDB, 1985, 53-70; G. CORBELLINI, *Il sinodo diocesano nel nuovo codex iuris canonici*, Roma, PUL, 1986; T. PIERONEK, *Il significato ecclesologico del sinodo diocesano*, in *Il sinodo diocesano nella teologia e nella storia*, Acireale, Galatea, 1987, 7-31; A. LONGHITANO, *La normativa sul sinodo diocesano. Dal concilio di Trento al Codice di diritto canonico*, in «La Scuola Cattolica» 115 (1987) 3-31; T. CITRINI, «Camminare insieme» nella memoria di Gesù. *Riflessione teologica sui sinodi diocesani*, in «La Rivista del Clero Italiano» 68 (1987) 246-256; S. MATRICARDI, *I sinodi diocesani in Italia dopo il concilio Vaticano II*, in «Orientamenti Pastoral» 36 (1988) 35-56; L. PREZZI, *I sinodi diocesani italiani*, in «Il Regno-attualità» 33 (1988) 281-291; *Le synode diocésain dans l'histoire et dans le Code*, Paris, Institute Catholique de Paris, 1988; L. MISTÒ, *Il Sinodo diocesano: evento di Chiesa e momento legislativo. Una ricerca a partire dai Sinodi postconciliari delle Chiese italiane*, in «La Scuola Cattolica» 118 (1990) 297-326.

solamente indirizzi pastorali per la vita della comunità, o le norme sono promulgate sulla base di precisi principi teologici.

Ma assieme a questi rilievi, che ci permettono di sottolineare i tratti comuni dei sinodi diocesani presi in esame, non mancano le diversità, che dimostrano la grande capacità di adattamento di un istituto giuridico alle varie situazioni locali.

Queste diversità provengono da circostanze diverse:

a) per i primi sinodi celebrati subito dopo il concilio, la mancanza di nuovi indirizzi normativi e di modelli ai quali far riferimento ⁽⁶⁾; per gli altri, dai margini di libertà delle norme stabilite dal *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi* (22.2.1973) e dal *Codice di diritto canonico*;

b) le diverse dimensioni delle diocesi che hanno celebrato il sinodo: da diocesi che contano meno di 100.000 abitanti ⁽⁷⁾ a diocesi che superano i 4.000.000 ⁽⁸⁾;

c) la personalità del vescovo e la durata del suo governo pastorale: variano le situazioni se i vescovi hanno partecipato al Vaticano II ⁽⁹⁾, se dimostrano una grande capacità di mediare le tensioni ecclesiali ⁽¹⁰⁾, se governano la diocesi da molti anni e sono alla vigilia di presentare le dimissioni ⁽¹¹⁾;

d) il tema scelto per il sinodo: un tema di ampio respiro ecclesiologico consente un notevole approfondimento teologico e una più intensa esperienza di Chiesa ⁽¹²⁾;

(6) L'arcivescovo di Milano, accennando alle difficoltà alle quali si era andati incontro nella celebrazione del sinodo, tra gli altri rilievi faceva notare: «La legge sinodale suppone la legge universale, ma questa pure è in un momento di profondo rinnovamento: tuttavia aspettare non è possibile perché la vita non aspetta» (DioCESI DI MILANO, *XLVI Sinodo*, Milano, Centro Ambrosiano, 1972, 185).

(7) Vedi le diocesi di Jesi, Fidenza, Montecassino.

(8) Vedi la diocesi di Milano.

(9) La circostanza è messa in evidenza nel sinodo di Prato (*Sinodo diocesano di Prato*, 27) ed è ricordata dal vescovo di Trento (*XIX Sinodo Tridentino. Atti e documenti*, Trento, 1986, 56).

(10) Va evidenziata la personalità del vescovo di Bolzano-Bressanone, Mons. Giuseppe Gargitter, che si trovò ad affrontare i complessi problemi di una diocesi costituita tra tre gruppi etnici, con forti tensioni culturali e sociali (G. AMATI, *Crescita di una Chiesa locale*, 130-135).

(11) Nella diocesi di Trento, considerato che il vescovo era alla vigilia delle dimissioni, si decise di non sottoporre a votazione i documenti sinodali, perché «fare votazioni avrebbe richiesto notevole tempo e lavoro per la formulazione di precise alternative», e di «non fare scelte prioritarie» per non «ipotecare le scelte del successore». (Da un ciclostilato trasmesso dalla Curia arcivescovile).

(12) Quasi tutte le diocesi hanno scelto temi ecclesiologici che hanno consentito una riflessione sulla propria identità, sulla missione di evangelizzare, sulle

e) la vitalità dell'organizzazione diocesana che permette di raggiungere e di coinvolgere il maggior numero possibile di fedeli.

2. LE DIVERSE ESPERIENZE NEI SINODI DELLE CHIESE ITALIANE

a) *il rapporto preparazione — indizione — celebrazione*

La proposta di celebrare il sinodo non sempre viene dal vescovo e non sempre trova una facile accoglienza fra il clero (¹³). Se si incontrano difficoltà o se si vogliono evitare sul nascere prevedibili resistenze o contrapposizioni, si promuovono incontri nelle adunanze di clero o negli organismi diocesani di consultazione, si avviano sondaggi di opinione... Una serie di iniziative che possono protrarsi anche per anni (¹⁴).

Quando si ritiene che l'idea della celebrazione abbia trovato una favorevole accoglienza, si dà inizio ai lavori preparatori con la costituzione di una commissione e la nomina di un segretario. In alcuni casi il lavoro di preparazione precede la formale indizione

scelte pastorali prioritarie... Ne indichiamo alcuni dei più significativi: «Il popolo di Dio, l'azione e l'organizzazione pastorale nella Chiesa ambrosiana» (Milano). «Chiesa locale come evento della Chiesa universale» (Bolzano-Bressanone). «Per una Chiesa comunità che segue e annuncia Cristo» (Brescia). «La comunione ecclesiale e la missione di evangelizzazione in ordine alla celebrazione dei sacramenti e alla promozione umana in un mondo secolarizzato» (Napoli). «Camminare insieme. Per una comunione in Dio nel servizio agli uomini» (Livorno). «Per una Chiesa di comunione e di servizio in novità di vita» (Jesi). «La famiglia di Dio sulle strade dell'uomo» (Trento). «Per una Chiesa giovane a servizio del mondo» (Ivrea). «Sulla strada del regno di Dio la Chiesa incontra l'uomo e il mondo» (Vicenza). «Una Chiesa che cammina insieme» (Treviso). «La Chiesa è il popolo di Dio» (Lodi). «Costruiamo insieme la nostra Chiesa» (Montecassino). «Comunità e cristiani adulti e testimoni» (Udine).

(13) Alquanto laborioso l'iter del sinodo di Reggio Emilia-Guastalla. La proposta fu fatta per la prima volta da un gruppo di sacerdoti nel 1973 e incontrò difficoltà nel clero e nel laicato. Una commissione fu incaricata di fare un sondaggio sulla possibilità concreta di celebrare un sinodo e nel 1977 riferì al vescovo l'esito delle sue indagini. Il vescovo il 15 agosto 1977 diede il primo annuncio del sinodo e l'11 febbraio 1979 promulgò il decreto di indizione. Le assemblee sinodali si susseguirono dal 1984 al 1986. Le costituzioni furono promulgate nel 1986 (M. GALLONI, *Preparazione di un sinodo. Le diocesi di Reggio Emilia e Guastalla*, Torino, Piemme, 1986; DIOCESI DI REGGIO EMILIA E GUASTALLA, *L'annuncio del Vangelo oggi in terra Reggiana e Guastallese*, [senza luogo e data di pubblicazione]).

(14) A parte i tredici anni intercorsi fra la prima proposta e la promulgazione degli atti nel sinodo di Reggio Emilia-Guastalla, per le altre diocesi si ha un periodo che oscilla dai sei ai due anni.

del sinodo, in altri è successiva ⁽¹⁵⁾. Se si vuole stabilire la durata complessiva dei lavori di un sinodo diocesano bisogna tener conto del diverso avvio della preparazione e bisogna distinguere fra primo annuncio del sinodo e sua formale indizione.

In alcune diocesi il sinodo viene celebrato alla conclusione della visita pastorale ⁽¹⁶⁾. In tal caso il lavoro di rilevazione e di sensibilizzazione ai principali problemi diocesani può servire di preparazione al sinodo.

Due diverse tipologie di sinodo diocesano derivano dal diverso rapporto con cui viene a trovarsi la preparazione con la celebrazione. Se si privilegia la fase preparatoria, la celebrazione può essere contenuta nell'arco di pochi giorni e all'assemblea sinodale può essere riservato un ruolo secondario ⁽¹⁷⁾. Se invece si privilegia la fase celebrativa, le sessioni possono essere celebrate in un lungo arco di tempo e l'assemblea sinodale viene ad essere investita di una maggiore responsabilità: discutere punto per punto i documenti sinodali e risolvere i problemi che ne derivano, formulare man mano le costituzioni... ⁽¹⁸⁾.

b) *durata del sinodo diocesano*

Mentre alcune diocesi iniziano il cammino sinodale senza prefiggersi delle scadenze, altre preferiscono fissare dei termini, onde evitare che i lavori si protraggano all'infinito con il rischio di una caduta di entusiasmo o del fallimento dell'iniziativa. Il problema è importante ed ha dei riflessi pratici di notevole rilevanza. Infatti di solito il vescovo non indice un sinodo nei primi anni del suo governo pastorale, quando non conosce la situazione diocesana; inoltre, nella maggior parte dei casi, prima di indire il sinodo porta

(15) Vedi le diocesi di Livorno, Jesi, Ivrea, Vicenza, Treviso e Reggio Emilia-Guastalla nelle quali i lavori di preparazione iniziano da uno a cinque anni prima della data di indizione.

(16) Troviamo esplicita menzione di uno stretto rapporto fra visita pastorale e sinodo diocesano nelle diocesi di Brescia, Napoli, Casale Monferrato, Jesi, Trento, Ancona-Osimo, Ivrea, Vercelli, Vicenza.

(17) Nella diocesi di Brescia le tre sessioni dell'assemblea sinodale si tennero in tre giorni: dal 7 al 9 dicembre 1979; a Napoli dal 7 al 15 maggio 1983; a Livorno dal 25 novembre al 2 dicembre 1984; a Lodi le tre sessioni si celebrarono nel pomeriggio di tre sabati il 22 ottobre, il 5 e il 19 novembre 1988.

(18) Nella diocesi di Bolzano-Bressanone le undici sessioni furono tenute in periodi diversi dal 23 novembre 1970 al 4 novembre 1973; ad Agrigento dal 12 settembre 1970 al 12 settembre 1981; a Jesi dal 19 novembre 1984 al 23 maggio 1985; a Ivrea dal 10 giugno 1984 al 18 maggio 1986; a Vicenza dal 25 aprile 1985 al 7 giugno 1987; a Reggio Emilia dal 18 marzo 1984 al 9 novembre 1986; a Montecassino dall'ottobre 1984 al maggio 1988.

a termine la visita pastorale. Se poi si tiene conto degli anni di lavoro che un sinodo comporta, si può giungere alla vigilia delle dimissioni del vescovo e trovarsi dinanzi a due eventualità da prendere attentamente in considerazione: 1) che il sinodo debba essere interrotto a norma del can. 468 2, 2) che l'attuazione delle sue costituzioni debba essere affidata al successore del vescovo che ne ha curato la celebrazione.

Emblematici in tal senso i casi delle diocesi di Arezzo, Trento, Lodi e Treviso. Nel primo il vescovo presentò le dimissioni per raggiunti limiti di età e il sinodo fu definitivamente interrotto. I documenti, pubblicati come atto di omaggio al vescovo dimissionario, sono interessanti dal punto di vista storico, ma non hanno rilevanza dal punto di vista pastorale e normativo per le diocesi interessate⁽¹⁹⁾. Nella diocesi di Trento il vescovo, cosciente di essere alla vigilia delle dimissioni, si limitò a dare nelle costituzioni indicazioni pastorali molto generiche per non vincolare il suo successore all'osservanza di norme, che avrebbe potuto non condividere pienamente⁽²⁰⁾. A Lodi il vescovo promulgò il sinodo, su invito espresso della Santa Sede, quando già gli era stato comunicato il trasferimento alla diocesi di Treviso⁽²¹⁾, dove avrebbe dovuto attuare le costituzioni sinodali che il suo predecessore aveva promulgato l'anno precedente.

c) *modalità di coinvolgimento della comunità diocesana*

Poiché si parte dal significato etimologico del termine «sinodo», in tutte le diocesi si intende «camminare insieme» in un lavoro di riscoperta della propria identità ecclesiale e di maturazione delle proprie responsabilità per la missione. Ma la comunità diocesana nelle sue diverse componenti può essere coinvolta in modo diverso: nella fase preparatoria solamente, nella preparazione dei testi sinodali che verranno presentati all'assemblea o anche nella formazione delle costituzioni.

(19) Il vescovo nel discorso di commiato così ricorda il lavoro compiuto: «Il tema affrontato e l'impegno assunto non permetteva un cammino veloce: l'argomento della Chiesa e della sua missione nel mondo [...] era troppo vasto per poterlo approfondire in tutti i suoi aspetti, come si desiderava [...]. Ora, per quanto mi riguarda, il cammino del sinodo interdiocesano si arresta, né mi è concesso sapere [...] quello che potrà essere il suo futuro, e se ci sarà un futuro, almeno nella forma in cui l'abbiamo concepito» (A. BACCI, N.L. GABRIELLI, F. SENSINI, *Il Sinodo di Arezzo, Cortona, Sansepolcro celebrato dal vescovo Telesforo Giovanni Cioli. 1978-1982*, Roma, 1989, 299-300).

(20) Vedi nota 11.

(21) DIOCESI DI LODI, *XII Sinodo. Costituzioni*, Lodi, 1988, 319.

Nella fase preparatoria in tutte le diocesi si nota a tutti i livelli un intenso lavoro di sensibilizzazione alle problematiche del sinodo. Il modello più comune prevede una triplice fase di lavori: parrocchiale, zonale, diocesana. Nella fase parrocchiale i lavori si svolgono a livello di parrocchie, istituti religiosi, associazioni, movimenti, gruppi informali. Con iniziative di varia natura si cerca di coinvolgere il maggior numero di persone. Negli incontri si distribuiscono schede o questionari preparati dalla commissione su alcuni temi di fondo e si sollecita la risposta dei fedeli.

Questo primo materiale viene elaborato dall'apposita commissione in vista della fase zonale, in cui diminuisce il numero delle persone coinvolte e inizia il confronto fra gruppi di persone provenienti da ambiti diversi. Gli incontri avvengono nel vicariato o nella zona pastorale fra i rappresentanti delle parrocchie, degli istituti, dei movimenti e dei gruppi. In questa seconda fase, con l'ulteriore approfondimento delle tematiche, si possono avere anche le prime bozze dei documenti che costituiscono la base per le costituzioni sinodali.

La fase diocesana di solito coincide con la convocazione dell'assemblea sinodale, alla quale viene affidato il compito di esaminare i testi elaborati dopo le consultazioni della fase zonale; normalmente sono le bozze delle costituzioni ⁽²²⁾.

A questo modello, che concepisce il lavoro sinodale per ambiti e parte dal coinvolgimento di tutta la comunità diocesana nella prima fase, per passare nella seconda e nella terza fase ad un numero sempre più ristretto di persone, se ne contrappone un altro che prevede la consultazione di tutta la comunità diocesana nelle tre fasi: i documenti preparati dopo le tre diverse consultazioni sono sempre trasmessi alle parrocchie e alle altre comunità periferiche per aver giudizi e rilievi prima della promulgazione delle costituzioni sinodali ⁽²³⁾.

d) *organismi sinodali*

Una prima distinzione riguarda gli organismi della fase preparatoria e quelli della fase celebrativa. Nella prima fase può essere istituito un organismo (comitato provvisorio, commissione antepreparatoria, preparatoria, prosinodale o presinodale) con il compito di avviare una prima indagine sull'indirizzo da dare al

(22) Seguono questo primo modello, anche se con modalità diverse, le diocesi di Napoli, Casale, Livorno, Jesi, Trento, Ancona-Osimo.

(23) Seguono questo secondo modello con modalità diverse le diocesi di Ivrea, Vicenza, Udine, Montecassino.

sinodo, sulle tematiche da scegliere, sulle procedure più opportune da seguire. Solitamente è divisa in sottocommissioni o gruppi di lavoro ai quali è affidato lo studio di vari temi che dovrà affrontare il sinodo ⁽²⁴⁾.

Accanto alla commissione preparatoria in alcune diocesi sono istituiti gruppi di animatori o di missionari sinodali, con il compito di sensibilizzare e animare le parrocchie e i gruppi ai problemi del sinodo ⁽²⁵⁾.

In sintonia con gli organismi centrali troviamo quelli periferici: consigli sinodali parrocchiali o zonali, che possono essere distinti dai consigli pastorali ⁽²⁶⁾.

Nella seconda fase generalmente sono costituiti questi organismi sinodali: la commissione centrale, le commissioni di studio, l'assemblea (che può essere divisa in gruppi di lavoro), la presidenza (che assieme al vescovo comprende un gruppo di moderatori), la segreteria ⁽²⁷⁾. A questi organismi in alcune diocesi se ne aggiungono altri: la commissione arbitrale, la commissione elettorale, la commissione per la redazione delle costituzioni, l'ufficio stampa ⁽²⁸⁾.

e) i criteri per la scelta dei laici negli organismi sinodali

Uno dei problemi più delicati e rilevanti dal punto di vista ecclesiologico riguarda i criteri di scelta dei laici che devono far parte degli organismi sinodali. Al fondo c'è da stabilire chi è il laico che si vuole invitare e da superare la secolare paura di trovarsi dinanzi a persone di dubbia ortodossia e poco inclini ad accettare il principio dell'obbedienza. La difficoltà del problema può essere

(24) Diocesi di Milano, Bolzano-Bressanone, Trento, Vicenza, Lodi...

(25) Nella diocesi di Casale Monferrato sono istituiti un centinaio di missionari del sinodo, che il vescovo affida ad una particolare commissione e cura con periodici incontri formativi (DIOCESI DI CASALE, *XXVII Sinodo diocesano Casalese celebrato da Mons. Carlo Cavalla*, 1984, San Salvatore Monferrato, 1985, 157-175). Una funzione analoga svolgono nelle diocesi di Brescia, Livorno e Treviso gli animatori del sinodo (DIOCESI DI BRESCIA, *XXVIII Sinodo diocesano. Per una Chiesa che segue e annuncia Cristo. Brescia 9 ottobre 1978, 9 dicembre 1979*, 15; DIOCESI DI LIVORNO, *Sinodo diocesano di Livorno. Preparazione, indizione, celebrazione*, Torino, LDC, 1985, 7-8; DIOCESI DI TREVISO, *Sinodo, una Chiesa a servizio del Regno di Dio*, Treviso, 1984, 54).

(26) Diocesi di Jesi, Reggio Emilia, Prato...

(27) Nel sinodo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro sembra non si sia voluto creare l'assemblea sinodale. Le sessioni del sinodo sono costituite da convegni tematici aperti alle diverse componenti la comunità diocesana nei quali vengono discussi i documenti sinodali (*Il Sinodo di Arezzo*, 304-314).

(28) I compiti riservati a questi ultimi organismi nelle altre diocesi sono affidati alla presidenza e alla segreteria.

valutata dalle preoccupazioni sottese al rescritto della Congregazione dei vescovi, con cui si concesse per la prima volta all'arcivescovo di Vienna l'ingresso dei laici nell'assemblea sinodale ⁽²⁹⁾, e dalla norma stabilita dal can. 463 1, 5, che demanda al consiglio pastorale il compito di eleggere i laici. Poiché il consiglio non è in grado di conoscere tutti i fedeli laici della diocesi, può limitarsi solamente a scegliere gli elementi più rappresentativi dell'associazionismo cattolico ⁽³⁰⁾.

Nella maggior parte dei sinodi esaminati il laico non è il battezzato che partecipa alle assemblee eucaristiche, ma il laico membro di organizzazioni cattoliche. Pertanto i membri laici dell'assemblea sinodale sono solitamente i rappresentanti delle associazioni, dei movimenti o gruppi ecclesiali, scelti con il criterio della territorialità ⁽³¹⁾. Interessante l'indicazione che troviamo nel sinodo di Livorno: il vescovo, per integrare la norma del codice, prescrive che il consiglio pastorale dovrà scegliere i membri laici dell'assemblea sinodale su un elenco di nomi indicati dalle parrocchie con votazioni svolte durante le messe domenicali ⁽³²⁾.

(29) La risposta affermativa alla richiesta del card. König veniva subordinata alle seguenti condizioni: a) sia consultata la conferenza episcopale austriaca; b) il numero dei presbiteri abbia la maggioranza assoluta tanto nelle commissioni che nelle sedute plenarie; c) i laici-membri dell'assemblea devono essere irreprensibili e devono dimostrare una buona esperienza nella vita parrocchiale e nelle organizzazioni cattoliche; d) siano assicurate al clero domande specifiche e si ricordi che il vescovo è l'unico legislatore, mentre gli altri hanno voto consultivo; e) il sinodo deve occuparsi solamente delle necessità della diocesi (X. Остроа, *Leges Ecclesiae post codicem iuris canonici editae*, III, Commentarium pro religiosis, Roma, 1972, n. 3660, cc. 5380-5381).

(30) La norma codiciale è molto restrittiva rispetto all'apertura del *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi*, che non si preoccupa del problema e si limita ad affermare quando tratta delle commissioni preparatorie del sinodo: «Il vescovo costituisce tempestivamente le commissioni preparatorie, formate non solo di chierici ma anche di religiosi e laici scelti con cura» (art. 164).

(31) Su questo argomento non si possiedono dati abbondanti nei documenti sinodali, considerato che di solito viene riportato il regolamento dell'assemblea, ma non le norme elettorali. I sinodi di Vicenza e di Lodi applicano la norma del codice: i laici sono scelti dal consiglio pastorale (DIOCESI DI VICENZA, *25° Sinodo diocesano. Sulla strada del regno di Dio la Chiesa incontra l'uomo e il mondo. Atti*, Vicenza, 1987, 119; *XIII Sinodo. Atti*, 144-146).

(32) «Secondo i dettami del nuovo codice di diritto canonico i membri sinodali laici debbono essere eletti dal consiglio pastorale diocesano. Ma come esautorare le singole parrocchie, le singole comunità e le associazioni? Si è ricorso allora al criterio di far fare elezioni di 1° grado nella base delle parrocchie, delle associazioni e delle comunità, e le elezioni di 2° grado nel consiglio pastorale. Questo fra i membri eletti dalla base, avrebbe indicato i sinodali effettivi e i sinodali supplenti» (*Sinodo diocesano di Livorno. Preparazione*, 8-9). La procedura delle elezioni

f) *l'assemblea sinodale: identità, ruolo, modalità per esprimere parere e voto*

Il problema della identità dell'assemblea sinodale si pone solo per qualche sinodo celebrato subito dopo il concilio, quando ancora non esistevano orientamenti e norme precise. Nella diocesi di Milano, ritenendo forse che i tempi non erano ancora maturi, l'assemblea fu costituita solo da *chierici*. Furono invitati un numero sparuto di laici solo come membri di alcune commissioni ⁽³³⁾. In tutti gli altri casi, invece, è scontato che l'assemblea debba rispecchiare la varietà dei carismi e delle condizioni giuridiche dei fedeli; perciò i laici sono in numero rilevante e a volte anche maggiore dei chierici ⁽³⁴⁾.

Il problema del ruolo dell'assemblea sinodale è più complesso e strettamente connesso con il modello di sinodo prescelto. Nei sinodi in cui si privilegia la fase preparatoria i membri dell'assemblea si trovano in mano documenti bene elaborati ai quali è possibile fare solo delle correzioni marginali. Quando invece si privilegia la fase celebrativa vengono consegnate all'assemblea bozze di documenti da rivedere e da rielaborare.

A tutti i membri dell'assemblea è garantita libertà di intervento orale e scritto nei modi previsti dal regolamento. Al moderatore spetta concedere o negare la parola. La negazione dell'intervento deve essere motivata. In alcuni sinodi si preferisce articolare l'assemblea in gruppi di studio, per consentire una più ampia discussione dei vari temi. In tal caso, prima si riuniscono i gruppi di studio; in un secondo momento i rilievi fatti nei singoli gruppi sono presentati in assemblea e sottoposti all'approvazione di tutti ⁽³⁵⁾. In altri sinodi, invece, tutta l'assemblea partecipa alla discussione dei decreti. Le

viene così descritta: «Nelle parrocchie nella domenica 13 venivano presentati i candidati e la domenica successiva, durante la Messa, dopo l'omelia e prima della presentazione dei doni, con schede a strappo subito ritirate si svolsero le elezioni di primo grado» (*ivi*, 150).

(33) Vedi l'elenco dei membri dell'assemblea (consiglio sinodale) e quello delle dodici commissioni. I laici presenti nelle commissioni sono così distribuiti: per l'apostolato dei laici, uno; per la pastorale dell'educazione, uno; per la pastorale del lavoro, uno; per la pastorale della famiglia, due; per gli strumenti della comunicazione, tre (*Sinodo XLVI*, 180-184).

(34) I laici sono a Bolzano 70 su 155 membri; a Brescia 251 su 485; ad Agrigento 200 su 400; a Livorno 149 su 270; a Jesi 107 su 184; a Trento 192 su 408; a Ivrea 200 su 330; a Vicenza 446 su 616; a Treviso 60 su 230; a Montecassino 125 su 186; a La Spezia 75 su 159.

(35) *Atti del 30° Sinodo della Chiesa di Napoli. Testi e documenti*, Napoli, 1983, 308-309.

modalità sono descritte nei regolamenti. Di solito chi desidera intervenire deve prenotarsi presso la segreteria ed ha a disposizione tre o cinque minuti per l'intervento, a meno che non consegni in scritto i suoi rilievi.

Non sempre i regolamenti prevedono la votazione ⁽³⁶⁾. Quando essa è consentita, ai membri dell'assemblea generalmente sono consegnate le schede con tre possibilità: approvo, approvo con questi rilievi, non approvo ⁽³⁷⁾.

Nella quasi totalità dei sinodi non si accenna esplicitamente al problema del voto consultivo. Probabilmente si è voluto evitare di affermare questo principio per evitare equivoci e atteggiamenti di difesa in chi non è abituato alle sottigliezze giuridiche. In genere, tuttavia, si avverte l'opportunità di affermare in modo esplicito o implicito che il vescovo è l'unico legislatore e che compete a lui il *munus* particolare di promulgare norme di comportamento per la comunità diocesana ⁽³⁸⁾. Questi riferimenti al codice, ritenuti doverosi per sottolineare una delle funzioni del vescovo, non servono a definire il rispettivo ruolo dei sinodali e del loro pastore. Infatti, anche a considerare il solo aspetto normativo, affermando che il vescovo è l'unico legislatore, si sottolinea solamente il momento conclusivo del processo di formulazione della legge: la sua promulgazione. Per quanto importante, questo momento non è l'unico, perché il vescovo recepisce e promulga un testo che è il frutto dell'analisi e del dibattito di tutta l'assemblea sinodale.

I regolamenti di alcuni sinodi stabiliscono, infine, che le assemblee sinodali sono pubbliche; tutti possono parteciparvi senza il diritto di discussione e di voto ⁽³⁹⁾.

(36) Per il sinodo di Trento vedi nota 11.

(37) *Atti del 30° Sinodo della Chiesa di Napoli*, 309.

(38) Interessante la spiegazione che il vescovo di Bolzano-Bressanone dà del can. 362 del codice pio-benedettino, che stabilisce il principio: il vescovo è l'unico legislatore: «Anzitutto va dato al termine "legislatore" il suo giusto significato. Il vescovo non può procedere in modo arbitrario. Tutti noi siamo soltanto al servizio della parola di Dio, e anche il vescovo è cosciente di essere legato a questa parola. Egli non sta al di sopra della Chiesa, bensì dentro la Chiesa stessa e non può neppure trascurare la responsabilità comune nella Chiesa. Egli non può percorrere da solo il cammino, né lo farà di certo. "Unico legislatore" significa dunque in primo luogo soltanto che le deliberazioni prese dal sinodo acquistano carattere di leggi diocesane, allorché il vescovo le dichiara tali e provvede alla loro promulgazione» (DIOCESI DI BOLZANO-BRESSANONE, *Chiesa locale come evento della Chiesa universale. Sinodo della diocesi di Bolzano-Bressanone 1970-1973*, Bolzano, 1974, 5). Sul problema del voto consultivo vedi: A. LONGITANO, *La normativa del sinodo diocesano*, 69-85.

(39) Sinodi di Bolzano-Bressanone, Brescia, Agrigento, Livorno, Jesi, Ancona, Treviso, Montecassino. Il vescovo di Ancona-Osimo stabilì che le assemblee sinodali

g) *il ruolo del vescovo nell'assemblea*

Non è facile stabilire dagli atti sinodali il ruolo che assume il vescovo nei confronti dell'assemblea. In alcune diocesi il vescovo non è enumerato fra i sinodali; perciò si ha l'impressione che si intenda affermare un certo dualismo fra vescovo e assemblea e il vescovo sia considerato come una persona che si sovrappone all'assemblea già formalmente costituita ⁽⁴⁰⁾. Tutti i regolamenti affermano il principio che spetta al vescovo convocare, presiedere e, secondo il suo prudente giudizio, sospendere e sciogliere il sinodo diocesano (cann. 462 § 2, 468). Tuttavia in molti casi egli esercita con discrezione questo suo diritto, lasciando alle commissioni una certa autonomia e all'assemblea la possibilità di esprimersi con una certa libertà. Emblematico il caso del sinodo di Bolzano-Bressanone in cui il vescovo ammette che l'assemblea sinodale possa discutere ma non votare i temi del celibato ecclesiastico e del controllo delle nascite ⁽⁴¹⁾.

La soluzione di questo problema dipende molto dalla personalità del vescovo e dal tema scelto per il sinodo. Se ad una personalità forte e matura il vescovo unisce buone capacità di governo, non si dimostra timoroso nel concedere spazi di libertà e sa quando intervenire con prudenza e decisione.

Un atteggiamento più guardingo è costretto ad assumere quando si è scelto per il sinodo un tema particolare e non di ampio respiro ecclesiologicalo. Un sinodo ha deciso di riflettere sulla parrocchia ⁽⁴²⁾; due sulla famiglia ⁽⁴³⁾; un tema, quest'ultimo, nel quale

si tenessero in sei diverse parrocchie delle due città per favorire la partecipazione dei fedeli (DIOCESI DI ANCONA E OSIMO, *Sinodo diocesano. Famiglia cristiana speranza di vita per l'uomo*, Ancona, 1986, IX).

(40) Il vescovo non viene indicato fra i membri dell'assemblea nei sinodi di Bolzano-Bressanone, Casale Monferrato, Trento... L'ambiguità di queste indicazioni riflette la duplice concezione del presbiterio che troviamo nel Vaticano II. Mentre LG 28 afferma: «Presbyteri [...] unum presbyterium cum suo episcopo constituunt», PO 8 si esprime in termini diversi: «Presbyteri [...] in dioecesi cuius servitio sub episcopo proprio addicuntur unum presbyterium efformant». Per questo problema vedi: J. GIBLET, *I presbiteri*, in *La Chiesa del Vaticano II*, a cura di G. Baraúna, tr. it., Firenze, 1967³, 872-895; G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero*, tr. it., Milano, Jaca Book, 1969, 312-323; J. LECUYER, *Il presbyterium*, in *I preti: formazione, ministero e vita*, a cura di Y. Congar e J. Frisque, tr. it., Roma, AVE, 1970, 209-225; G. MCKAY, *Vescovo e presbiterio nel governo della Chiesa diocesana*, in *Pastor bonus in populo. Figura, ruolo e funzioni del vescovo nella Chiesa*, a cura di A. Auterio e O. Carena, Roma, Città Nuova, 1990, 423-444.

(41) G. AMATI, *Crescita di una Chiesa locale*, 133-135.

(42) DIOCESI DI AGRIGENTO, Sinodo pastorale diocesano. *Parrocchia comunione di comunità*, Agrigento, 1982.

(43) Il sinodo di Ancona-Osimo scelse come tema: «Famiglia cristiana speranza di vita per l'uomo». Quello di Vercelli: «La famiglia cristiana».

gli spazi di riflessione e le scelte pastorali sono state limitate dagli interventi del magistero. Negli atti del sinodo di Ancona-Osimo traspare la preoccupazione del vescovo di sottolineare la sua costante presenza nei lavori sinodali forse per assicurare la sicura ortodossia delle decisioni prese ⁽⁴⁴⁾.

h) *le costituzioni sinodali: natura, redazione, modifiche o integrazioni da parte del vescovo, promulgazione*

Uno dei problemi più difficili che si sono trovati ad affrontare e risolvere i sinodi diocesani del post-concilio è quello della natura delle costituzioni sinodali. Il modello del sinodo diocesano ereditato dai secoli precedenti era chiaro su questo punto: il sinodo doveva far conoscere il diritto universale e promulgare il diritto particolare; pertanto era compito dell'assemblea sinodale aiutare il vescovo nella formulazione di norme diocesane ⁽⁴⁵⁾. Il nuovo modello di sinodo affermato dopo il concilio rende difficile delineare in modo chiaro la natura delle costituzioni sinodali.

Il *Direttorio per la pastorale dei vescovi*, volendo dare una nuova configurazione del sinodo diocesano, indica cinque finalità diverse che il vescovo può raggiungere con la celebrazione del sinodo: 1) adattare le leggi e le norme della Chiesa universale alla situazione particolare della diocesi; 2) indicare i metodi da adottare nel lavoro apostolico diocesano; 3) sciogliere le difficoltà inerenti all'apostolato e al governo; 4) stimolare opere ed iniziative a carattere generale; 5) correggere gli errori circa la fede e i costumi (n. 163).

Poiché si tratta di finalità che difficilmente possono essere raggiunte con una sola celebrazione sinodale, si pone il problema di scegliere fra di esse quelle che sono ritenute più opportune. La scelta di adattare le leggi universali alla situazione particolare della diocesi riflette il vecchio modello di sinodo. La diocesi che si proponesse di raggiungere questo scopo si disperderebbe in una infinità di tematiche, non sempre armonizzabili in un progetto unitario. Perciò nella quasi totalità dei casi le diocesi hanno preferito determinare preliminarmente un tema specifico di riflessione,

(44) Nel decreto di promulgazione del sinodo di Ancona-Osimo troviamo queste espressioni: «commissione sinodale *da me presieduta*», «schemi approvati sostanzialmente dalla commissione e personalmente *da me riveduti*», «ogni sottocommissione fu incaricata di preparare [...] la propria relazione-sintesi, che, *dopo attenta mia revisione*, vennero ciclostilate in singoli fascicoli. Durante successive riunioni, i fascicoli furono esaminati e discussi da parte dei membri della commissione e delle sottocommissioni, *sotto la mia presidenza*» (*Sinodo diocesano*, VII-VIII).

(45) A. LONGHITANO, *La normativa del sinodo diocesano*, 41-69.

che consentisse una riscoperta della propria identità e una presa di coscienza della missione da svolgere nel mondo.

Una scelta di questo tipo dà al sinodo una configurazione pastorale che non esclude di per sé la formulazione di norme per la vita diocesana, ma ne limita notevolmente l'ambito ⁽⁴⁶⁾. Infatti la prevalenza del momento celebrativo sul momento normativo e l'interesse prioritario ai temi dell'identità ecclesiale e dell'annuncio fa sentire con minore urgenza il problema della promulgazione del diritto particolare. In ogni caso la promulgazione delle norme diocesane non può più essere considerata il fine principale del sinodo.

La lettura degli atti sinodali ci presenta una straordinaria varietà di casi: alcune diocesi optano per un modello pastorale che esclude l'aspetto normativo ⁽⁴⁷⁾; altre non escludono l'aspetto normativo ma non riescono a configurare opportunamente gli articoli che danno indirizzi pastorali e gli articoli che stabiliscono norme ⁽⁴⁸⁾; altre ancora distinguono la parte dottrinale e la parte normativa ⁽⁴⁹⁾. Tuttavia, poiché si è fatta una scelta tematica, non è possibile occuparsi di tutti i casi che il codice lascia alla determinazione del diritto particolare.

Anche per la redazione delle costituzioni abbiamo soluzioni diverse. Mentre alcune diocesi assegnano all'assemblea il compito di discutere e votare le costituzioni, che poi sono promulgate dal

(46) La scelta di un tema ecclesiologico di per sé non esclude che si possa legiferare su tutti gli argomenti che il codice di diritto canonico lascia alla competenza del diritto particolare, perché è ipotizzabile una diversa sistematica del codice che parta dal mistero della Chiesa. Tuttavia la decisione di subordinare i lavori sinodali alla formulazione del diritto particolare potrebbe rivelarsi pastoralmente poco opportuna e limitativa per un'assemblea che di solito ha poca familiarità con le problematiche giuridiche.

(47) Il sinodo di Agrigento si qualifica come «pastorale». Nel sinodo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, dinanzi alle obiezioni mosse in seno al consiglio presbiterale sulla opportunità di celebrare un sinodo in un momento di incertezza normativa, si era stabilito fin dall'inizio: «Il nostro sinodo avrà carattere prevalentemente pastorale, solo indirettamente giuridico» (*Il Sinodo di Arezzo*, 160). Analoga decisione fu presa per il sinodo di Reggio Emilia-Guastalla: «Questo sinodo avrebbe dovuto essere "di natura particolare, che si potrebbe qualificare come 'pastorale', più che come 'giuridico'"; in pratica avrebbe dovuto svolgersi "sullo stile del concilio Vaticano II"» (M. GALLONI, *Preparazione di un sinodo*, 57-58).

(48) Vedi i sinodi di Bolzano-Bressanone, Casale Monferrato, Livorno, Jesi, Trento, Ancona-Osimo, Fidenza, Montecassino. Il vescovo di Ancona tiene a precisare: «non perché le conclusioni sinodali sono presentate alle nostre comunità in forma propositiva, è consentito dedurre che vi manchi o sia di secondaria importanza la loro componente normativa e disciplinare» (*Famiglia cristiana*, 7).

(49) Esemplari in tal senso le costituzioni delle diocesi di Vicenza, Treviso, Lodi, Udine.

vescovo ⁽⁵⁰⁾, altre sottopongono alla discussione dell'assemblea un documento base e assegnano il compito di redigere le costituzioni ad una commissione ristretta, sulla base delle osservazioni fatte dall'assemblea sinodale ⁽⁵¹⁾.

E' fuori discussione il diritto del vescovo di apportare correzioni o aggiunte secondo la sua prudenza pastorale ⁽⁵²⁾.

La promulgazione di solito avviene all'interno di una solenne liturgia nella quale da una parte la comunità diocesana offre al vescovo il frutto della sua riflessione e dall'altra il vescovo lo accetta e lo promulga come indirizzo pastorale e normativo per il prossimo futuro ⁽⁵³⁾.

In alcune diocesi, secondo le indicazioni del *Direttorio pastorale dei vescovi* (n. 165), in occasione del sinodo si rivede l'organizzazione pastorale, si redigono gli statuti e i regolamenti degli organismi diocesani e parrocchiali di partecipazione ⁽⁵⁴⁾.

3. PROSPETTIVE

a) *fecondità di questo istituto per il rinnovamento delle Chiese particolari*

Leggendo gli atti sinodali delle diverse diocesi, sorprendono le espressioni di entusiasmo adoperate dai vescovi per ricordare un'esperienza esaltante. Non è un caso che il richiamo più frequente sia rivolto non tanto alle costituzioni sinodali, quanto all'esperienza di Chiesa vissuta durante la celebrazione del sinodo: si sono battute le barriere dell'isolamento in cui vivevano fedeli e comunità cristiane, si è presa coscienza dei vincoli di comunione e della comune responsabilità delle diverse realtà diocesane, si è avuta in tutti una

(50) Vedi i sinodi di Milano, Bolzano-Bressanone, Agrigento, Casale Monferrato, Livorno, Ivrea, Treviso, Fidenza, Reggio Emilia-Guastalla, Lodi, Udine, Montecassino.

(51) Sembra questo il suggerimento dato dal *Direttorio pastorale dei vescovi* che scrive: «Le conclusioni del sinodo vengono tratte dal vescovo in base ai contributi offerti dalle commissioni e dalle sessioni dell'assemblea, e da lui redatte in forma legale, avendo egli solo la potestà di dar loro il valore di leggi o decreti» (n. 165). Seguono questo criterio i sinodi di Brescia, Napoli, Jesi, Trento, Vicenza, Ancona.

(52) A parte le dichiarazioni di principio contenute negli atti di tutti i sinodi, nelle stesse diocesi nelle quali è stata riconosciuta all'assemblea una certa autonomia e un'ampia possibilità di discussione si registrano interventi del vescovo per integrare e modificare i documenti sinodali (G. AMATI, *Progetti di comunità*, 75-76).

(53) Vedi i sinodi di Jesi e Napoli.

(54) Vedi i sinodi di Ivrea, Treviso, Lodi, Udine, La Spezia-Sarzana-Brugnato.

crescita nella fede e nella reciproca comprensione, le stesse celebrazioni liturgiche costituivano il segno più eloquente di questo rinnovamento ecclesiale, perché segnavano allo stesso tempo un punto di arrivo e un punto di partenza per il cammino da compiere⁽⁵⁵⁾.

Il rinnovamento non riguarda solamente la vita della comunità diocesana al suo interno, ma i rapporti con le altre Chiese e con la società. Dovendo affrontare un impegno del tutto nuovo, le diocesi attingono all'esperienza di chi ha già celebrato il sinodo ed è in grado di dare preziosi suggerimenti⁽⁵⁶⁾. Si realizza, pertanto, lo scambio fecondo di esperienze e di documenti che ha caratterizzato storicamente la sinodalità della Chiesa⁽⁵⁷⁾. La possibilità di invitare come osservatori anche i responsabili di altre Chiese cristiane diventa l'occasione di incontri ecumenici tutt'altro che formali e di circostanza⁽⁵⁸⁾. Le indagini sulla realtà sociale nella quale la Chiesa è chiamata a svolgere la sua missione fanno scoprire nuove possibilità di lavoro e costituiscono l'occasione per iniziare

(55) «Valutando l'operato del sinodo, possiamo ritenere che la viva partecipazione e collaborazione nelle assemblee generali e nelle diverse commissioni di lavoro hanno suscitato un'ampia problematica e creato stimoli [...]. Si è soprattutto instaurato un clima ed uno spirito di comune responsabilità e di fraterna disposizione al dialogo, che, a prescindere dai documenti, può essere indicato un frutto non destinato ad essere perduto nel futuro» (*Chiesa locale come evento*, V). «Nel momento di conclusione dell'assemblea sinodale [...] è più facile raccogliere in una sola parola lo stile che abbiamo voluto imporci, le iniziative che sono state proposte, soprattutto le ispirazioni con cui il Signore ci ha accompagnato. Questa parola è "coralità". E coralità significa una molteplicità di forme di comunicazione che ci hanno aiutato a camminare verso una comunione più profonda» (*Sinodo diocesano di Livorno. Preparazione*, 5). «Siamo riconoscenti al Signore per quanto ci ha dato di scoprire sul piano della verità ma anche di sperimentare sul piano della fraternità e nel desiderio del dialogo e di solidarietà, non solo tra i membri della comunità cristiana, bensì con tutte le altre confessioni religiose [...] e con tutti gli uomini del nostro tempo e di questo territorio in cui il Signore ci ha chiamati a vivere» (DIOCESI DI IVREA, *Ventesimo Sinodo diocesano. Orientamenti e norme*, Ivrea, 1986, 9).

(56) Troviamo un esplicito riferimento ad un confronto di esperienze con le diocesi che hanno celebrato il sinodo negli atti di Brescia, Livorno, Jesi, Ivrea, Vicenza, Reggio Emilia.

(57) E. CORECCO, *Sinodalità*, in *Nuovo dizionario teologico*, a cura di G. Barbaglio e S. Dianich, EP, Alba, 1977, 1466-1495; Id., *Ontologia della sinodalità*, in *Pastor bonus in populo*, 303-329.

(58) Nel sinodo di Brescia è presente come osservatore il pastore valdese che pronunzia anche un suo saluto (*XXVIII Sinodo diocesano*, 98-99). Al sinodo di Livorno partecipano i pastori valdese e battista col rabbino della comunità ebraica (*Sinodo diocesano di Livorno. Preparazione*, 173). A Napoli inviano un loro saluto i pastori della Chiesa valdese e metodista (*Atti del 30° Sinodo*, 321-322). Ad Ivrea un rappresentante della comunità valdese è sempre presente ai lavori dell'assemblea sinodale (*Ventesimo Sinodo diocesano*, 9).

un dialogo fecondo con le autorità civili e con tutti coloro che perseguono fini analoghi ⁽⁵⁹⁾.

Un rilievo a parte va fatto riguardo alle costituzioni sinodali e al diritto particolare che in esse si dovrebbe promulgare. Gli atteggiamenti antiggiuridici che si notano negli atti sinodali di alcune diocesi non vanno sopravvalutati. Di solito rispecchiano lo stato d'animo di un periodo di transizione, nel quale l'istituto sinodale non aveva ancora assunto una precisa configurazione giuridica ⁽⁶⁰⁾. E' interessante notare, invece, la possibilità di comprendere la norma canonica nella sua vera identità e nella particolare funzione che assume nella vita della Chiesa.

Il diritto particolare non viene promulgato dal vescovo autonomamente, al di fuori di un contesto teologico e di una reale esigenza di Chiesa. Le norme contenute dalle costituzioni sinodali suppongono una conoscenza di natura antropologica e teologica della realtà che costituisce la comunità ecclesiale, una presa di coscienza da parte di tutti delle problematiche più scottanti di un determinato momento storico; sono finalizzate a risolvere quei problemi e quelle situazioni che sono state esaminate e affrontate corresponsabilmente durante il sinodo ⁽⁶¹⁾. Certamente andrebbe meglio curato l'aspetto

(59) A Livorno il sinodo è stato preparato da una inchiesta socio-religiosa svolta in collaborazione con gli amministratori comunali, che partecipano come ospiti all'assemblea sinodale (*Sinodo diocesano di Livorno. Preparazione*, 13-14; 173). Nelle diocesi di Reggio Emilia-Guastalla il volume *Religione e società a confronto* con i dati di un'inchiesta socio-religiosa viene pubblicato in vista del sinodo (*L'annuncio del Vangelo oggi*, 216). Anche nella diocesi di Trento una commissione sociologico-pastorale, composta da docenti della facoltà di sociologia dell'università e da delegati per i diversi settori della pastorale diocesana, prepara uno strumento di lavoro per i convegni sinodali (*XIX Sinodo Tridentino*, 20-21).

(60) Sono indicativi di una diversa mentalità e della percezione di una problematica che esige nuove soluzioni gli interventi dei vescovi, nei quali si sottolinea allo stesso tempo l'indole pastorale del sinodo e la sua natura di legge diocesana: «I presenti testi sinodali sono articolati su due linee: quella dei principi: il sinodo dà orientamenti e norme per i cristiani ed è quindi ovvio che questi orientamenti e norme siano fondati su principi teologici. Le premesse teologiche danno le motivazioni degli orientamenti e delle norme e ne sono la chiave di lettura; orientamenti e norme è l'altra linea in cui si articola il sinodo [...]. Non c'è una rigida separazione tra orientamenti e norme, e non si deve pensare che tutto si riduca a consigli dai quali ci si possa dispensare [...]. Il sinodo in tutte le sue parti è una vera legge particolare della nostra Chiesa ed impegna tutti» (DIOCESI DELLA SPEZIA-SARZANA-BRUGNATO, *Costituzioni sinodali*, La Spezia, 1988, 8).

(61) Per il problema metodologico di fondo vedi in particolare i due studi di E. CORECCO, *Diritto canonico* in *Dizionario enciclopedico di teologia morale*, Roma, EP, 1981⁵, 233-250; ID., «*Ordinatio rationis*» o «*ordinatio fidei*»? *Appunti sulla definizione della legge canonica*, «SILTComm» 6 (1976) 36, 48-81.

formale delle costituzioni, in modo che si distingua con chiarezza l'indirizzo pastorale dalla norma giuridica ⁽⁶²⁾.

b) *una nuova istruzione che la Congregazione per i vescovi si prepara ad emanare*

Per concludere ritengo che meriti qualche riflessione il progetto di una nuova istruzione sul sinodo diocesano, che è in fase di elaborazione presso la Congregazione per i vescovi. Se in un primo momento si era diffusa la voce di un suo accantonamento per i rilievi negativi fatti dai consultori alla bozza, informazioni più recenti danno per certa la sua promulgazione in un prossimo futuro ⁽⁶³⁾.

Dalla bozza del documento traspare la preoccupazione della Santa Sede per gli abusi che si sono verificati nella celebrazione di alcuni sinodi diocesani: elezione di laici che non si distinguono per dottrina e per spirito di obbedienza ai pastori, trattazione di temi riservati alla Santa Sede, atteggiamento poco chiaro dei sinodali nei confronti del *munus* proprio del vescovo.

Per ovviare a questi inconvenienti la Congregazione ribadisce la validità di alcune norme vigenti e propone l'introduzione di nuove: non si possono ammettere neppure alla discussione temi che non rientrano nella competenza del sinodo diocesano ⁽⁶⁴⁾; i laici devono essere eletti dal consiglio pastorale nel modo e nel numero determinato dal vescovo diocesano (cfr. can. 463 1,5°) ⁽⁶⁵⁾; unico

(62) Sul tema vedi in particolare L. BONNET, *Les actes du synode. Aspect formel*, in *Le synode diocésain*, 66-75.

(63) Il P.J. Beyer nel XXV Colloquium Iuris Canonici di Brescia (4-8 giugno 1990) diede la notizia del progetto di istruzione e del suo accantonamento; ma ufficiali della congregazione hanno informato che il documento non è stato accantonato, anche se non si prevede una sua immediata promulgazione.

(64) «Nel sinodo non possono essere ammesse non solo al voto ma neppure alla discussione: a) teorie inconciliabili con la dottrina universale della Chiesa e disposizioni contrarie alla disciplina della Chiesa universale. Il sinodo, anzi, deve correggere eventuali errori circa la fede e i costumi; b) materie del diritto comune riservate all'esclusiva competenza del Romano Pontefice e quelle di competenza della Sede Apostolica e della conferenza dei vescovi; c) argomenti dottrinali e disciplinari connessi con l'azione pastorale, sui quali il Romano Pontefice abbia esercitato il suo magistero autentico e universale, anche se non ha inteso proporlo con un atto definitivo» (CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Il sinodo diocesano* [progetto di istruzione], 7).

(65) «Il codice stabilisce che i laici sinodali devono essere eletti dal consiglio pastorale nel modo e nel numero determinato dal vescovo diocesano, oppure, se tale consiglio non esiste, devono essere nominati secondo i criteri stabiliti dal medesimo vescovo (cf can. 463 1,5). Nel determinare questi criteri, il vescovo terrà presenti le indicazioni date dal codice per la scelta dei membri del consiglio pastorale (cf can. 512 2). Avrà cura, inoltre, che i laici siano scelti fra quelli che

legislatore è il vescovo ⁽⁶⁶⁾; bisogna trasmettere il testo delle costituzioni sinodali alla Santa Sede in analogia con la norma prevista per i metropolitani (can. 467) ⁽⁶⁷⁾.

I rilievi critici alle proposte della Congregazione per i vescovi provengono all'interno della stessa Curia romana, oltre che dagli esperti consultati. La Congregazione per il clero fa osservare che non c'è analogia fra gli atti del sinodo diocesano e quelli dei sinodi provinciali o regionali. Infatti mentre nel sinodo diocesano il vescovo agisce nell'ambito della sua potestà ordinaria, nel sinodo provinciale o regionale i vescovi partecipano della suprema potestà del Romano Pontefice. Perciò né il concilio di Trento, né il codice piobenedettino avevano fatto obbligo ai vescovi di trasmettere alla Santa Sede i testi delle costituzioni sinodali per la *recognitio*, prima della loro promulgazione. Per evitare gli abusi lamentati si proponeva il «suggerimento» ai vescovi di concordare previamente con la Santa Sede i temi da trattare nel sinodo diocesano ⁽⁶⁸⁾. Alla base di queste osservazioni sembra evidente la volontà di evitare la facile critica alla bozza del documento; e cioè che la Santa Sede si lasci dominare dalla logica della paura e dalla tentazione del centralismo.

Un'istruzione della Congregazione per i vescovi sul sinodo diocesano potrebbe rivelarsi utile se, fedele allo spirito del Vaticano II, non riduce i margini di autonomia che lo stesso codice di diritto canonico ha riconosciuto a questo istituto giuridico ⁽⁶⁹⁾ e se

in modo esemplare si distinguono per spirito di continua obbedienza, cosicché possano essere pronti e ben disposti ad accettare ciò che i pastori, quali rappresentanti di Cristo, stabiliscono come maestri e capi della Chiesa (cf *Lumen Gentium*, 37)» (*ivi*, 10).

(66) «Le decisioni del sinodo devono essere presentate al vescovo che, come unico legislatore (can. 466), qualora lo ritenga opportuno, le approva, le fa redigere in forma adeguata e le sottoscrive» (*ivi* 17).

(67) «Nel segno del vincolo di comunione che unisce i vescovi al Sommo Pontefice e le Chiese particolari alla Chiesa universale, i testi dei decreti e delle dichiarazioni sinodali siano trasmessi per conoscenza alla Santa Sede, come peraltro è prescritto nei riguardi del metropolita e della conferenza dei vescovi (can. 467)» (*l.c.*).

(68) «Non c'è analogia fra gli atti del sinodo e quelli degli «ecclesiarum particularium coetus» [...] per i quali si prevede l'intervento (in una forma o in un'altra) della Sede Apostolica (cf cann. 439 et 446 et 455-456). Infatti [...] teologicamente rimane sempre vera la collocazione degli «ecclesiarum particularium coetus» tra «ii qui supremae potestatis sunt ecclesiastico iure particeps» [...]. Pertanto la loro esistenza e i loro poteri sono posti intrinsecamente in un rapporto di dipendenza della Chiesa [...]. Il vescovo diocesano, invece, regge la «portio populi Dei» affidatagli «iure divino», con immediata potestà ordinaria, legislativa, amministrativa e giudiziaria che gli è propria (cf can. 381 1)» (*ivi* 19-20).

(69) Già dallo schema 1980 del codice la Commissione di riforma, di propria iniziativa, aveva eliminato il can. 387, che faceva obbligo al vescovo di trasmettere alla Santa Sede il testo delle dichiarazioni e dei decreti sinodali, con questa moti-

dà delle indicazioni utili per risolvere alcune difficoltà riscontrate negli ultimi anni: quali suggerimenti dare perché la celebrazione del sinodo non diventi un fatto così complesso da scoraggiare i vescovi e i loro collaboratori? Come conciliare le diverse finalità che le norme canoniche riconoscono al sinodo diocesano? Come stabilire il giusto rapporto fra l'esigenza di indicare valide linee pastorali per la missione della Chiesa e quella di promulgare norme giuridiche? Come risolvere il problema della formulazione del diritto particolare quando il sinodo sceglie un tema che non ha riferimento a tutta la vita diocesana?

Proprio per superare le ricorrenti tentazioni di centralismo ecclesiologico questo Congresso potrebbe far suo il voto del Vaticano II: «la veneranda istituzione dei sinodi [...] riprenda nuovo vigore, per provvedere più adeguatamente e più efficacemente all'incremento della fede e alla tutela della disciplina nelle varie Chiese, secondo le mutate circostanze dei tempi» (*Christus Dominus* 36).

ADOLFO LONGHITANO

via Vittorio Emanuele, 159 — Catania

vazione: «Cum nimiam centralisationem secumferret obligatio» («*Communicationes*, 14 (1982) 212). Le disposizioni del concilio di Trento sul sinodo diocesano sono riferite da A. LONGHITANO, *La normativa del sinodo diocesano*, 48-59).